

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

MASSIMO FERRO - Presidente -
PAOLA VELLA - Consigliere -
GIUSEPPE DONGIACOMO - Rel.Consigliere -
ROBERTO AMATORE - Consigliere -
ALESSANDRO FAROLFI - Consigliere -

Oggetto

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO
--

Ud. 19/5/2026 - CC

R.G.N. 21471/2025

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21471-2025 proposto da:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████
rappresentato e difeso
dall'Avvocata ██████████ per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -

contro

██████████ ██████████ ██████████
██
rappresentata e difesa
dall'Avvocato ██████████ ██████████ per procura in calce al
controricorso;

- controricorrente -

avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI UDINE depositato il
22/9/2025;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE
DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del
19/5/2026;

FATTI DI CAUSA

1.1. Il liquidatore della ██████████ ██████████
██
ha rigettato la
domanda di rivendica di beni immobili proposta dal ██████████
██████████



1.2. Il Comune, a norma degli art. 273, comma 4, e 133 c.c.i.i., ha proposto reclamo.

1.3. Il giudice delegato, con il decreto in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo in quanto tardivo.

1.4. Il giudice, in particolare, ha evidenziato che: - lo stato passivo formato dal liquidatore, come riconosciuto dallo stesso Comune, è stato comunicato all'opponente il 25/2/2025; - il ricorso per l'opposizione allo stato passivo è stato, invece, depositato il 6/3/2025, e cioè oltre il termine di otto giorni, scaduto il 5/3/2025, previsto dall'art. 133 c.c.i.i., richiamato espressamente dall'art. 273, comma 4, c.c.i.i.

1.5. Il Comune reclamante, del resto, ha aggiunto il giudice delegato, *"consapevole della tardività, ha depositato, contestualmente al reclamo, un'istanza di rimessione in termini assumendo un preteso malfunzionamento del sistema di ricezione degli atti al momento del tentato deposito telematico del reclamo e dei relativi allegati in data 5 marzo 2025"*.

1.6. La rimessione in termini presuppone, tuttavia, l'espletamento di due necessarie verifiche: - la prima attiene all'effettiva presenza di un *"fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte"* istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato, *"riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà"*, e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera di controllo; - la seconda attiene all'*"immediatezza della reazione"*, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del *"fatto ostativo"*, e cioè come prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare, avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico di



un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria.

1.7. Il malfunzionamento lamentato dalla parte reclamante nell'attività di deposito telematico del reclamo e dei relativi allegati è privo dei caratteri di cui sopra, perché, *"in assenza di elementi di prova che confermino che il giorno 5 marzo 2025 vi sia stato un generalizzato 'blocco' dei depositi telematici presso il Tribunale di Udine, siffatto malfunzionamento non è qualificabile quale fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza"*.

1.8. Il lamentato malfunzionamento si risolve, infatti, in una *"mera difficoltà"*, *"presumibilmente derivante dal superamento dei limiti dimensionali di ciascuna busta telematica"*, rispetto al quale *"difetta palesemente la prova che esso sia estraneo alla sfera di controllo della reclamante"*.

1.9. Il giudice, quindi, esclusa la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini, ha ritenuto che il reclamo fosse inammissibile perché depositato oltre il termine di otto giorni previsto dall'art. 133 c.c.i.i., come richiamato dall'art. 273, comma 4, c.c.i.i.

1.10. Il giudice, peraltro, ha ritenuto che l'insinuazione tardiva di rivendicazione proposta dal Comune sarebbe stata comunque inammissibile alla stregua della disciplina di cui all'art. 273, comma 5, c.c.i.i.

1.11. Tale norma, infatti, dopo aver previsto l'ammissibilità delle domande tardive nella liquidazione controllata, ha stabilito che la domanda tardiva è ammissibile *"solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre"*



sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo”.

1.12. La norma richiede, pertanto, ai fini dell’ammissione della domanda tardiva, la sussistenza di un duplice presupposto: a) la non imputabilità all’istante del ritardo nella presentazione dell’insinuazione; b) la trasmissione dell’insinuazione al liquidatore non oltre sessanta giorni dalla cessazione della causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

1.13. Nel caso in esame, ha osservato il giudice, il Comune opponente, pienamente consapevole dell’apertura della procedura in considerazione della distinta domanda tempestiva di insinuazione al passivo presentata dallo stesso, ha assunto che: - il ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione tardiva del 29/10/2024 era stato imposto dalla necessità di rispettare l’*iter* amministrativo e di svolgere approfondite indagini storico-giuridiche; - non era incorso nella decadenza di cui sub b) per aver agito entro sessanta giorni dalla relazione tecnica del 30/8/2024, che aveva offerto il supporto tecnico-giuridico alla domanda di rivendicazione poi proposta.

1.14. Il giudice ha, per contro, ritenuto che la domanda di insinuazione tardiva era inammissibile *“non avendo l’attore allegato né tanto meno provato una causa non imputabile del ritardo nella trasmissione dell’insinuazione ascrivibile alla forza maggiore, al caso fortuito o all’errore incolpevole: - l’individuazione del fondamento tecnico-giuridico della propria pretesa attraverso un’indagine affidata ad un professionista si pone al di fuori delle predette cause di non imputabilità, non essendo ascrivibile né al caso fortuito né alla forza maggiore né tantomeno all’errore incolpevole; - appare, del resto, paradossale “che il soggetto che intenda rivendicare un bene non conosca già di suo né i beni che gli appartenerebbero né i titoli in forza dei quali ne sarebbe proprietario, pur trattandosi*



non di un soggetto qualunque, bensì di un ente pubblico territoriale qual è il Comune e di per sé ciò è già indice di negligenza”; - ed “ancor più paradossale, infine, è che tale soggetto, risoltosi ad incaricare un consulente per scoprire di quali beni sarebbe proprietario”, si sia in tal modo arrogato “il diritto di autodeterminare il termine entro il quale presentare ... la domanda di rivendica di quei beni facendolo decorrere dal momento in cui, mesi dopo (oltre cinque, per la precisione) la scadenza del termine per la presentazione delle domande tempestive, il consulente gli ha consegnato le risultanze delle sue analisi”.

1.15. La domanda tardiva di rivendicazione sarebbe stata, in definitiva, inammissibile, *“non essendo stata allegata e provata una causa di ritardo non imputabile all’istante”* come invece richiesto dall’art. 273, comma 5, cit.

1.16. Il Comune, con ricorso notificato il 20/10/2025, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.

1.17. La Liquidazione ha resistito con controricorso.

1.18. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli art. 196-*sexies* disp.att. c.p.c. e 155 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il giudice delegato ha escluso che sussistessero i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini, senza, tuttavia, considerare che, in data 5/3/2025, e cioè l’ultimo giorno utile per il deposito del ricorso, era pervenuta al reclamante, alle ore 18,50, la ricevuta di avvenuta consegna e che, pur a fronte dell’errore imprevisto segnalato con la cd. terza pec, pervenuta due minuti dopo, la seconda pec era pervenuta in tempo utile a far ritenere la tempestività del deposito.



2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell'art. 273, comma 5, c.c.i.i., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il giudice delegato ha escluso che, ai fini previsti dalla norma invocata, la causa non imputabile possa comprendere anche le situazioni di oggettiva incertezza sulla titolarità del diritto di proprietà, senza, per contro, considerare che se, come nel caso in esame, tale incertezza risulta effettivamente estranea alla sfera di controllo del rivendicante, in ragione di titoli contrastanti, trascrizioni concorrenti o contenziosi pendenti che rendano dubbia la titolarità del bene, il ritardo nella proposizione della domanda di rivendicazione è giustificato ove il soggetto dimostri di aver agito, come ha fatto il Comune, con la dovuta diligenza per accertare la propria posizione.

2.3. Il primo motivo è infondato, con assorbimento del secondo.

2.4. Ed infatti, come da questa Corte già ripetutamente affermato, il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera quattro distinte pec di ricevuta: - la prima ("*ricevuta di accettazione*") attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario; - la seconda ("*ricevuta di consegna*"), invece, attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento, con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima pec, e cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva; - la terza pec *attesta l'esito controlli automatici*" del deposito, sull'indirizzo del mittente, che dev'essere censito in ReGIndE, il formato del messaggio, che dev'essere aderente alle specifiche, e la



dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB); - la quarta pec, infine, attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere, a seguito della cui accettazione, e solo con essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda pec (Cass. n. 28982 del 2019, in motiv.).

2.5. Se, dunque, la tempestività del deposito telematico dev'essere verificata, come disponeva l'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012 (salva l'applicazione dell'art. 155, commi 4° e 5°, c.p.c.), avendo riguardo al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna ("RdAC") e, cioè, la cosiddetta "*seconda p.e.c.*", la quale attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del "*sistema giustizia*" (cfr. Cass. SU n. 22834 del 2022; Cass. n. 12422 del 2021; Cass. n. 19796 del 2021; Cass. n. 19163 del 2020), deve, nondimeno, rilevarsi che tale effetto era soltanto "*anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC*" e, cioè, come detto, subordinato "*al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva*", sicché esclusivamente con l'accettazione del cancelliere (la quarta pec), "*e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti*" (Cass. n. 17404 del 2020; Cass. n. 27654 del 2022; Cass. SU n. 28403 del 2023, in motiv.).

2.6. Questa Corte, ponendo l'accento sul momento e sul rilievo dei controlli automatici (terza pec) e dei controlli manuali (quarta pec), ha, in sostanza, ritenuto che, se "*il perfezionamento va cronologicamente fissato al momento della seconda pec, come stabilisce l'articolo 16 bis*", resta, comunque,



il principio che *“detto perfezionamento è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli”*, automatici (v. art. 13, comma 7, d.m. giustizia n. 44/2011 e art. 14, comma 7, delle specifiche tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA 16/4/2014) e manuali (v. l’art. 13, comma 7, d.m. giustizia n. 44/2011 e l’art. 14, comma 10, delle specifiche tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA 16/4/2014), della cancelleria (Cass. n. 27654 del 2022, in motiv.), e cioè, in definitiva, all’accettazione da parte della stessa (Cass. n. 28982 del 2019), *“la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC, con sequenza rimasta nella sostanza immutata nell’art. 196-sexies disp. att. c.p.c.)”* (Cass. SU n. 28403 del 2023, in motiv.).

2.7. L’art. 196-sexies disp.att. c.p.c., in vigore dall’1/1/2023 ed applicabile al caso in esame *ratione temporis*, ha, in effetti, confermato tale conclusione, avendo espressamente previsto che *“il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza”* (salva l’applicazione della proroga *ex lege* prevista dall’art. 155, commi 4° e 5°, c.p.c.).

2.8. In definitiva, ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute pec, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso: - la generazione della *“ricevuta di avvenuta consegna”* (*“RdAC”* - cd. *seconda pec*) individua il



momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (Cass. SU n. 22834 del 2022; Cass. n. 12422 del 2022; Cass. n. 19796 del 2021); - tale efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive pec, e cioè quella relativa all'*"esito controlli automatici deposito"* (cd. *"terza pec"*) e quella di *"accettazione deposito"* (cd. *"quarta pec"*); - *"lo scopo del deposito - infatti - non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)"*; - *"in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi - pertanto - efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo"* (così Cass. n. 19307 del 2023, in motiv.); - in caso di deposito che generi unicamente le prime due pec, la parte opponente potrà, di conseguenza, ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo ma è solo con le due pec successive che potrà invece ritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale; - in assenza delle pec successive alla seconda (ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta pec diano esito non favorevole), la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta pec) per rimediare a tale



mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività: Cass. n. 6743 del 2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (Cass. n. 1348 del 2024, in motiv.).

2.9. In caso di esito negativo del procedimento di deposito dell'atto (e cioè quando non risulti che il deposito abbia superato i controlli automatici e i controlli manuali) e, dunque, di mancata accettazione dell'atto da parte della cancelleria, la parte deve, di conseguenza, procedere alla sua rinnovazione, previa rimessione in termini a norma dell'art. 153, comma 2°, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito (v. in tal senso Cass. n. 17404 del 2020), a meno che la stessa parte abbia provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, rendendo così superflua la pronuncia sull'istanza di rimessione in termini da parte del giudice (Cass. n. 29357 del 2022; conf., più di recente, Cass. n. 19307 del 2023).

2.10. In applicazione dei principi appena sintetizzati al caso in esame, ritiene la Corte che l'opponente, a fronte del deposito telematico riscontrato dalla ricevuta di avvenuta consegna ("RdAC") entro il termine per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo, poteva maturare un legittimo affidamento sulla tempestività del gravame medesimo, a condizione, però, che le successive pec (indipendentemente dal momento del loro generarsi, e quindi anche ove generate in un momento successivo alla scadenza del termine) dessero esito positivo.

2.11. L'opponente, a fronte dell'errore segnalato dalla cd. terza pec (e, dunque, del mancato ricevimento della quarta pec),



aveva, dunque, due possibilità: - reiterare la procedura di deposito telematico (che, ove effettuata con esito positivo, si sarebbe posta in continuità con la prima procedura di deposito e sarebbe potuta quindi essere considerata tempestiva, dovendosi valorizzare non la data del secondo deposito telematico eseguito dopo il rifiuto della "busta", ma la data della "RdAC" del primo deposito (sempre Cass. n. 6743 del 2021); - oppure (in difetto di deposito con esito positivo) presentare un'istanza di rimessione in termini, la quale, peraltro, è ammissibile solo se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (Cass. n. 1348 del 2024, in motiv.).

2.12. Risulta, per contro, dal decreto impugnato che il deposito telematico del ricorso in opposizione allo stato passivo, operato il 5/3/2024, non si è giuridicamente perfezionato.

2.13. Il tribunale, a fronte della decadenza in cui l'opponente era incorso (e della mancata rinnovazione del deposito stesso con esito positivo), ha, quindi, correttamente provveduto a delibare l'istanza con la quale lo stesso aveva chiesto la rimessione in termini e di verificarne, pertanto, la fondatezza, valutando espressamente (come era, in effetti, tenuto a fare: Cass. n. 69 del 2025, in motiv.) che: - la rimessione in termini, in ragione del suo essere attuazione dei "*principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo*", può trovare senz'altro applicazione con riguardo non solo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di proporre impugnazione (cfr. Cass. n. 4585 del 2020, in motiv.), come l'opposizione all'esclusione dal passivo fallimentare di cui agli artt. 98 s. l.fall. (cfr. Cass. n. 22342 del 2021), ed al relativo deposito telematico (Cass. n.



32296 del 2023); - la concreta applicazione della rimessione in termini presuppone, tuttavia, l'espletamento di due necessarie verifiche: (a) la prima attiene all'effettiva presenza di un *"fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte"* istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato (Cass. n. 11029 del 2023), *"riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà"*, e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera di controllo (cfr. Cass. SU n. 4135 del 2019, in motiv.; Cass. SU n. 27773 del 2020; Cass. n. 19384 del 2023; Cass. n. 25228 del 2023; Cass. n. 18435 del 2024); (b) la seconda attiene all'*"immediatezza della reazione"*, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del *"fatto ostativo"*, e cioè come prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (cfr., Cass. SU n. 4135 del 2019; Cass. n. 11029 del 2023; Cass. n. 22342 del 2021; Cass. n. 25289 del 2020; Cass. n. 32296 del 2023), avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico di un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria (Cass. n. 1348 del 2024, che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un'istanza di rimessione in termini presentata a distanza di undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito).

2.14. Nel caso in esame, il tribunale ha ritenuto, in fatto, che non sussistevano *"elementi di prova che confermino che il giorno 5 marzo 2025 vi sia stato un generalizzato 'blocco' dei depositi telematici presso il Tribunale di Udine"* e ha, quindi, ritenuto che il lamentato malfunzionamento si era risolto in una *"mera difficoltà"*, *"presumibilmente derivante dal superamento*



dei limiti dimensionali di ciascuna busta telematica” (cui la parte può e deve ovviare a mezzo di “più trasmissioni”: art. 196-sexies cit., in fine) rispetto al quale “difetta palesemente la prova che esso sia estraneo alla sfera di controllo della reclamante”; e, sulla base di tali accertamenti, non smentiti dall’emergenza di fatti decisivi e dalla loro specifica indicazione in ricorso, ha correttamente respinto, in diritto, l’istanza di rimessione in termini sul rilievo che il denunciato “malfunzionamento non (era) qualificabile quale fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza”.

3. Il ricorso è, dunque, inammissibile.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 4.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.



Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, il 19 maggio 2026.

Il Presidente

Massimo Ferro

